

STATUTO DEL CIRCOLO

DEFINIZIONE E FINALITA'

Art. 1

Il circolo "Arnolfo Di Cambio" costituito in Castelfranco di Sopra Via IV novembre, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista.

Non persegue finalità di lucro.

Art. 2

Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali, sportive turistiche, ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di vilolenza, di censura, di razzismo, di discriminazione, di censura, di ingiustizia, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

I SOCI

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, di sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

Minori di diciotto anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono di diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo indicando nome cognome indirizzo, luogo e data di nascita, insieme all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno ed alle delibere degli organi sociali.

Art. 5

Entro trenta giorni dalla presentazione, il consiglio direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulle stesse. Qualora la domanda venga accettata la qualifica di socio diverrà effettiva, e previo pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI NOVA e il nominativo sarà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà l'assemblea dei soci alla prima convocazione ordinaria.

Art.6

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Circolo. Ciò vale anche per i familiari dei soci purchè si attengano allo statuto e posseggano i requisiti necessari ai soci sotto la responsabilità del socio loro familiare;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- ad eleggere ed essere letti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto al voto in assemblea i soci che abbiano già rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

Art.7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale al rispetto dello statuto e del regolamento interno ad osservare le delibere del Consiglio e mantenere una condotta irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del Circolo.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Art.8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni che devono essere presentate per iscritto;

Art.9

Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni statutarie, di regolamenti e delibere degli organi sociali;
- migrasione del Circolo, dei suoi soci e organi sociali;
- l'attentare al buon andamento del Circolo ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali atti e documenti di proprietà del Circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni materiali e morali alle attrezzature del Circolo. In tal caso il dolo dovrà essere risarcito.

Art.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, radiazione e espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art.11

Il patrimonio sociale del circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del circolo;
- contributi erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva;

ART.12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e dev essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo.

Art.13

Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo di tale fondo è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative del circolo.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.14

Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea siano in regola con il pagamento della quota della tessera sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal consiglio con ordine scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima

Art.15

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta di quest'ultimi. In seconda convocazione, invece l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'Art.16.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nell'elezioni.

Art.16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, e il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del circolo valgono le norme di cui all'Art.28.

Art.17

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire pre alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione è a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando per le elezioni il numero di votanti il numero di schede nulle e bianche ed i voti ottenuti dai soci. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Art.18

L'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa nei termini di cui all'ultimo comma dell'Art 6:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto;
- elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 19

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta lo richieda almeno un quinto dei soci. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 20

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica due anni. E' composto minimo da 5 membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 21

Il consiglio nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi per compiti operativi o di consulenza di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art.22

Il consiglio direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente: ha la rappresentanza legale del circolo; è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.
 - Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
 - Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del circolo; redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il presidente. Presiede il consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- Il consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività del circolo.

Art. 23

Compiti del consiglio direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del circolo;
- decidere le modalità di partecipazione del circolo alle attività organizzate da altre associazioni od enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 24

Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni in genere sono palesi; se richiesto anche da un solo consigliere possono essere a scrutinio segreto. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

SCIoglimento DEL CIRCOLO

Art. 25

La decisione motivata di scioglimento del circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto di voto in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per scopi di utilità generale procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi del codice civile delle leggi vigenti.